

## Massimario di Legittimità e di Merito

### Guida l'auto con la radio ad alto volume.

La **Corte di Cassazione** Penale sez. IV con sentenza La Corte di Cassazione, per la tematica del disturbo causato dal volume alto dell'impianto di diffusione sonora all'interno del veicolo e percepita all'esterno, si è espressa con l'emanazione della **sentenza n. 2685/2020**.

Nel dispositivo si focalizza che in tema di accertamento per il reato di disturbo, della c.d. "quiete pubblica", del riposo dei cittadini, non servono accertamenti tecnici nè denunce, la cosa certa è la **testimonianza dell'ufficiale di P.G.** che opera il sequestro.

Il fatto è emerso a seguito della sentenza datata 12/12/2018, nella quale il Tribunale aveva assolto per insussistenza del fatto previsto dal reato di cui **all'art. 659, comma 1 c.p.**, contestato perché, abusava di uno strumento sonoro, segnatamente di una cassa acustica installata a bordo della sua autovettura, disturbava le occupazioni ed il riposo delle persone, circolando a bordo del veicolo in area urbana ed in orario serale con l'impianto attivo in modo da diffondere musica a volume elevato e, comunque, superando la soglia della normale tollerabilità.

La Cassazione, conferma che il ricorso è fondato, ed evidenzia come nel dispositivo impugnato si da atto:

*"dell'escussione, quale teste, dell'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto al sequestro, senza tuttavia indicare nel dettaglio i contenuti della deposizione, essendosi il giudice limitato ad indicare che lo stesso, nel corso dell'attività di servizio, aveva sottoposto a sequestro la cassa acustica installata sull'autovettura dell'imputato, mentre questi transitava in area urbana in orario serale, perché diffondeva musica a volume elevato arrecando disturbo al riposo delle persone ed ha poi semplicemente richiamato il verbale di sequestro e la successiva convalida"*.

Dall'accertamento si evince l'effettiva emissione della musica dal veicolo fonte del disturbo, in presenza di un Ufficiale di P.G..

Infatti, i giudici accogliendo il ricorso hanno espresso le seguenti motivazioni: *"Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide e dai quali non intende discostarsi, appare evidente che, ai fini della configurabilità del reato, non era necessario riscontrare la presenza di denunce né, tanto meno, espletare accertamenti tecnici, avendo invece il giudice del merito l'obbligo di valutare la rilevanza degli elementi acquisiti attraverso la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto al sequestro e la documentazione presente agli atti .*

*Quanto evidenziato impone, quindi, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata"*.

### Dispositivi di rilevazione velocità: sanzione illegittima se non viene indicata l'omologazione e la taratura

Il **Giudice di Pace di Alessandria**, nella sentenza depositata in data 15/01/2020, riafferma che la genericità della revisione dell'apparecchio di controllo per la rilevazione della velocità, non è sufficiente.

Come si apprende dalla sentenza, il ricorrente è convenuto in giudizio per l'annullamento di un verbale avente ad oggetto la violazione **dell'art. 142, comma 9, del Codice della Strada**.

L'illecito è stato elevato e contestato con un dispositivo carente sotto l'aspetto dell'omologazione dell'apparecchiatura, pertanto, secondo il G.d.P. il ricorso è fondato.

Infatti, nella sentenza così si legge: *"Dall'istruttoria ed in particolare da tutti i documenti agli atti è emerso che nel verbale di accertamento in questione, manca l'indicazione dell'avvenuta omologazione dell'apparecchiatura utilizzata nel caso di specie, nonché l'indicazione dell'esistenza dell'approvazione e della regolare esecuzione delle verifiche di funzionalità sia iniziali che periodiche così come previsto dalla circolare ministeriale N. 300/A/6045/17.*

*Nel caso "de quo", nel verbale opposto, vi è solo un generico riferimento ad una revisione effettuata in data 25/01/2019 con scadenza in data 25/01/2020, senza alcun riferimento alle essenziali operazioni di omologazione e taratura finalizzate a valutare le capacità del singolo dispositivo di fornire indicazioni attendibili ed utilizzabili nella condizioni di normale impegno, successivamente alla verifica della taratura.*

*Di tali ulteriori attività, rispetto a quelle di manutenzione e/o revisione previste dal manuale d'uso, non vi è traccia nel verbale di contestazione qui opposto.*

*Pertanto, l'iter procedurale sanzionatorio in questione deve ritenersi illegittimo.*

*L'accoglimento di tali motivi rende superfluo l'ulteriore esame del ricorso che va accolto."*

La sentenza del G.d.P. di Alessandria, puntualizza l'importanza della tracciabilità nel verbale di contestazione di tutte le attività, operative dettate dal manuale d'uso, nonché della citazione dell'omologazione dello strumento, data dell'avvenuta revisione e taratura, in mancanza di ciò, come si evince dalla sentenza, l'iter procedurale sanzionatorio viene ritenuto illegittimo e conseguentemente il verbale viene annullato.

## Incidente stradale, con perdita del controllo veicolo senza coinvolgimento di terzi

La Corte di **Cassazione Penale sez. VII 22/1/2020 n. 2407** ha ribadito che per la dinamica dell'incidente stradale, non è solamente la collisione tra due veicoli o tra veicoli e persone, ma anche l'urto di un veicolo contro ostacoli fissi ovvero la fuoriuscita dalla carreggiata dello stesso mezzo.

Nella sentenza in premessa citata, il ricorrente propone ricorso avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli, secondo i giudici, il ricorso è manifestamente infondato, quindi inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto le prove erano **concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio**. L'incidente stradale è definito dalla convenzione di Vienna sul traffico stradale del 1968 come un evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali, fermi o in movimento, e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone, come *riportato nel sito di Wikipedia*.

È interessante, nell'argomentazione citata, anche un passaggio della sentenza Cassazione Penale sezione IV – sentenza 16.02.2012 n. 6381, che così si è espressa in un sinistro analogo: **“Il concetto di “incidente stradale” (che già compare nell’art. 11 C.d.S. a proposito dell’attribuzione dell’accertamento agli organi di polizia stradale) richiamato, ai fini dell’integrazione dell’aggravante prevista dal comma 2 bis dell’art. 186 C.d.S., è ben più ampio di quelli dell’investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti alla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente.**

*Si verte, invero, nel campo della “sicurezza stradale” la quale, come tale, esige che anche quelle condotte di guida che pongano a mero rischio l’incolumità pubblica (ivi compresa quella dello stesso guidatore) siano valutate con particolare severità e conseguentemente sanzionate più gravemente.”*

Pertanto, la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale, è da ascrivere ad una manifestazione di maggiore pericolosità della condotta di guida del conducente e negligenza delle norme di comportamento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La sentenza trova un filo conduttore nel “Principio informatore della circolazione” di cui all’art. 140 C.d.S., che afferma: **“Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”**.

## Guida in stato di ebbrezza possibilità di svolgere dei lavori di pubblica utilità.

La **Corte di Cassazione 14 gennaio 2020**, ha emesso la **sentenza n. 1066**, con la quale ha affrontato il tema di **guida in stato di ebbrezza**, evidenziando che spetta all'autorità giudiziaria sollecitare il condannato a prendere contatto con l'ente, in modo che si possa configurare l'attivazione della procedura per la revoca della pena sostitutiva.

La fonte del ricorso si evince dalla sentenza del Tribunale di Oristano in data 21/10/2016, nella quale il conducente di un veicolo era stato riconosciuto colpevole del reato di cui al **D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. b)**, per l'effetto, era stato condannato alla pena di 40 giorni di arresto e di 1.770 Euro di ammenda, sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis. 2.

Secondo i giudici, come riportato nella sentenza, così si sono espressi nel concedere la possibilità della “pena alternativa”: **“Sequenza che, dal punto di vista logico, deve prevedere la formulazione, da parte dell’ente presso cui l’attività debba essere prestata, di uno specifico calendario recante l’indicazione dei giorni e degli orari in cui il lavoro debba essere svolto; e che, ovviamente, deve presupporre una specifica sollecitazione, da parte dell’autorità giudiziaria, rivolta al condannato, affinché prenda contatto con l’ente di riferimento e si uniformi alle indicazioni del censato calendario. E ovviamente, entrambi i menzionati passaggi procedurali presuppongono che il condannato riceva specifica comunicazione di essi, onde potersi configurare a suo carico un obbligo che, ove rimasto inadempito, consenta di attivare, legittimamente, la procedura per la revoca della pena sostitutiva e per il ripristino della pena sostitutiva.”**

Infatti, nella parte conclusiva del dispositivo si apprende che in ogni caso, mancherebbe qualunque dimostrazione dell'avvenuta comunicazione all'interessato della data entro la quale l'attività avrebbe dovuto essere *iniziata* la cui infruttuosa scadenza avrebbe potuto consentire di attivare la procedura di revoca per **“violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità”** (così art. 186 C.d.S., comma 9 bis).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Oristano.